

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 C.p.c.

Per

FIORINI Lorenza, nata a Alatri (Fr) il 17 luglio 1998, C.F. FRN LNZ 98 L 57 A 123 O, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce dall'avv. Paola Cerrito (CRR PLA 72 L 55 D 810 K - per comunicazioni: fax 0775/853114-cerritopaola@pec.it)- ed elettivamente domiciliata presso di lei in Frosinone Viale America Latina n. 34- **Ricorrente-**

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi- **Resistente-**

OGGETTO: docente *precaria di scuola infanzia e primaria*– classe di concorso AAAA e EEEE– inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia – Erronea attribuzione di punteggio-



FATTO – DIRITTO

Quanto al fumus boni iuris

La Sig.ra Lorenza Fiorini, *premess*o:

- che è docente (precaria) di scuola dell'infanzia e di scuola primaria (AAAA e EEEE);
- che è in possesso del Diploma di Laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria , abilitante ex art. 6 del D.M. 249 del 2010 (che ha previsto appunto l'*abilitazione* con il conseguimento della laurea quinquennale comprensiva con un anno di tirocinio- doc. n. 11-), conseguito in data 12 luglio 2022 presso la Libera Università di Bolzano con votazione 108/110 (doc. n. 1);
- che pertanto in data 23 maggio 2022 ha presentato regolare domanda di inserimento (doc. n.2) nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* per le classi di concorso di cui sopra (AAAA e EEEE);
- che le suddette G.P.S. sono utili e valide per gli incarichi a tempo determinato (annuali e sino al termine delle attività didattiche) per il biennio 2022/2024 e sono state istituite dal Decreto Legge n. 126 del 2019 e dal decreto Legge n. 22 del 8



aprile del 2020 e disciplinate , in prima applicazione, dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 e poi dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 (doc. n. 3);

- che in particolare l'O.M. n. 112 del 2022 all'art. 3 punto 8 ha previsto che “ *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce “ e che la prima fascia è costituita dai “ soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”;*
- che poi all'art. 7 punto 4e la suddetta Ordinanza ha previsto che “ *possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione entro il 20 luglio 2022. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data... ”.*
- Che poi con la Nota del MIUR n. 24978 del 30 giugno 2022 (doc. n. 4) è stata resa nota l'apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di *scioglimento delle riserva* ai fini dell'inclusione a pieno titolo nelle GPS di prima fascia (con termine per detta presentazione dal 8 luglio del 2022 al 21 luglio 2022);
- che pertanto la ricorrente in data 23 maggio 2022 ha presentato regolare domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali



per le Supplenze – G.P.S.- (Provincia di Frosinone) di *prima fascia* per le classi di concorso di cui sopra (AAAA e EEEE), indicando regolarmente come titolo di accesso alle graduatorie il conseguimento dell’abilitazione (Laurea quinquennale ex DM 249 del 2010) dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 20 luglio del 2022 (doc. n. 2);

- che, poi, la ricorrente ha presentato tempestivamente la domanda di scioglimento di riserva (doc. n. 5) di cui alla Nota del MIUR n. 24978 del 30 giugno 2022 di cui sopra , regolarmente dichiarando di essere in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento (scuola primaria e scuola dell’infanzia) conseguita appunto con la laurea in scienze della formazione primaria quinquennale ex D.M. 249 del 2010, ed indicando altresì la data di conseguimento (12 luglio 2022);
- che dunque la ricorrente è stata inserita nelle GPS di prima fascia (AAAA e EEEE);
- che però alla ricorrente sono stati ingiustamente attribuiti soltanto punti 20 nelle suddette graduatorie (doc. n.6);
- che invece la ricorrente aveva ed ha diritto al riconoscimento di punti 92 (come da TABELLA A/1 di valutazione dei titoli allegata all’O.M. n. 112 del 2022- doc. n. 7-) ;



- che infatti in base alla suddetta Tabella la ricorrente aveva ed ha diritto a: **punti 12** per il titolo di accesso abilitante – cioè il Diploma di Laurea di cui sopra- (come previsto dal punto A.1 della Tabella) ; **punti 6** per n. 2 Certificazioni Linguistiche livello B2 (come previsto dal punto B.21 della Tabella); **punti 2** per n. 4 certificazioni informatiche (come previsto dal punto B.24 della Tabella), **ed ulteriori punti 72 per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249 del 2010 (come previsto dal punto A.2 lettera b della Tabella- doc. n. 7-)**;
- che in sostanza alla ricorrente (essendo stati attribuiti soltanto 20 punti) non sono stati erroneamente valutati gli ulteriori punti 72 per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249 del 2010 (come previsto dal punto A.2 lettera b della Tabella- doc. n. 7-);
- **che quanto sopra è del tutto ingiusto oltre che illegittimo;**
- **che la ricorrente ha tempestivamente e più volte segnalato l'errore all'Amministrazione chiedendo la rettifica del punteggio da punti 20 a punti 92 , senza ottenere alcunchè (doc. n. 8 e doc. n. 9);**



- che a causa della ingiusta attribuzione di punteggio la ricorrente non ha ottenuto alcun incarico di supplenza con gravi ed ingiusti danni sia in termini economici che in termini di perdita *chances* lavorative ed esperienza professionale;
- che pertanto è interesse oltre che diritto della ricorrente di sentire accertare e dichiarare , dall'intestato Tribunale, **il suddetto suo diritto ad ottenere il giusto punteggio (92 punti anziché 20 punti), come da Tabella A/1 di valutazione dei titoli.**

SUL PERICULUM IN MORA

Fermo tutto quanto sopra esposto si rileva che l'erronea attribuzione di punteggio comporta l'impossibilità di ottenere incarichi di supplenza con conseguenti gravi ed ingiusti danni per la ricorrente sia in **termini economici , che in termini di *chances* lavorative ed esperienza professionale, non risarcibili per equivalente, con evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale dell'istante,** e con effetti destinati a crescere in maniera esponenziale anche per l'immediato futuro dal momento che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale, magari illegittimamente, e chi come la ricorrente è stata ingiustamente estromessa dalla procedura di reclutamento.



Al riguardo infatti si rappresenta che hanno ottenuto incarichi di supplenza (AAAA ed EEEE) gli altri aspiranti (doc. n. 10) inclusi nelle GPS di prima fascia di che trattasi anche con punti inferiori a 92 (punti effettivamente spettanti alla ricorrente)

La ricorrente, quindi, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia il Giudice Ill/mo , ogni contraria azione ed eccezione rigettata:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi attribuiti punti 92 (anziché 20) nelle G.P.S. di *prima fascia* della Provincia di Frosinone (classi di concorso AAAA ed EEEE *infanzia e primaria*) ,con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare la suddetta corretta attribuzione di punteggio con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario .

Si deposita:

- 1) Diploma di Laurea;
- 2) Domanda di inserimento in GPS;
- 3) O.M. n. 112 del 2022;



- 4) Nota del MIUR n. 24978 del 2022;
- 5) Domanda di scioglimento di riserva;
- 6) Stralcio GPS di prima fascia AAAA ed EEEE;
- 7) Tabella A/1 di valutazione dei titoli;
- 8) Reclami ;
- 9) Diffida;
- 10) Bollettini degli incarichi di supplenza del 16 settembre 2022 e del 6 ottobre 2022;
- 11) D.M. n. 249 del 2010;
- 12) N. 2 *Certificazioni linguistiche* e n. 4 *Certificazioni informatiche*.

E' dovuto il contributo unificato di euro 118,50.

Frosinone lì 21 ottobre 2022

Avv. Paola Cerrito

